



REGOLAMENTO

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito denominato OIV, previsto dal D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i..

ART. 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. L'OIV è organismo monocratico ovvero collegiale, composto da tre membri. In caso di organismo collegiale la scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.
2. I componenti, individuati in esito a procedura ad evidenza pubblica, sono nominati dalla Giunta.
3. L'OIV, se collegiale, una volta nominato, durante la prima riunione utile elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente. La nomina viene comunicata alla Giunta.
4. All'atto della nomina viene definito il compenso per lo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. L'OIV può essere costituito anche in forma associata tra la Camera di Commercio di Frosinone e altre Camere di Commercio territorialmente vicine e/o con affinità strutturali/organizzative (dimensioni organizzative, numero imprese iscritte ecc.), secondo adeguate intese tra le stesse che definiscono l'organizzazione, il funzionamento e le relative risorse. La scelta in merito alla configurazione dell'OIV viene operata dalla Giunta.

ART. 3

DURATA IN CARICA E REVOCA

1. All'atto della nomina l'incarico è conferito per tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 4;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
3. componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.

ART.4

REQUISITI RICHIESTI PER I COMPONENTI DELL'OIV

1. I componenti dell'OIV devono possedere elevate capacità intellettuali, manageriali e relazionali, nonché professionalità e competenze in grado di creare una visione condivisa e promuovere valori quali l'integrità, la trasparenza, la valutazione e la valorizzazione del merito.
2. I componenti devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) diploma di laurea specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento.
3. I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo strategico e di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della l. n. 190/2012.; rappresentano elementi di valutazione al fine di orientare la scelta della professionalità più adatta al ruolo:
 - la conoscenza del sistema camerale nel suo complesso, dell'assetto organizzativo e del funzionamento delle Camere di Commercio, delle attività/servizi svolti;
 - il possesso di capacità/abilità strumentali al miglior assolvimento del ruolo (gestione delle relazioni, negoziazione, ricerca di soluzioni, problem solving, coinvolgimento del personale, propensione all'innovazione ecc.);
 - la conoscenza buona e comprovata della lingua inglese.
4. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.

ART.5

COMPITI E FUNZIONI

1. L'Organismo esercita in piena autonomia le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'OIV, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/09:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti Organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità (CIVIT, ora ANAC);
 - c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. n. 150/09) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione;
 - g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
3. Le funzioni dell'OIV concernono, pertanto, in particolare:
- a) il monitoraggio e la verifica sull'idoneità dell'intero impianto, per ciò che riguarda la struttura ed il suo funzionamento, che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della performance;
 - b) la valutazione ed il controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/99 e s.m.i.;
 - c) la proposta di valutazione del Segretario Generale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
 - b) la verifica, promozione e cura dell'applicazione di specifici strumenti che sono funzionali all'attuazione del Ciclo della performance quali:
 - le pari opportunità e il bilancio di genere;
 - le indagini volte a rilevare il benessere organizzativo ed il grado di condivisione del Sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.
4. L'OIV supporta il Segretario generale per la valutazione della dirigenza, per il personale esplica la propria attività attraverso la verifica della correttezza e idoneità dell'intero impianto alla base dei sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale.
5. L'attività dell'OIV si estende anche ai risultati conseguiti dalle Aziende Speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati.

ART.6

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

1. L'OIV per lo svolgimento dei suoi compiti, in materia del Ciclo della Performance, si avvale di una Struttura Tecnica Permanente interna alla Camera di commercio che coincide con la struttura del Controllo di gestione.
2. In materia di Anticorruzione e Trasparenza, l'OIV ha come diretti referenti il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi della L. n.190/2012, e il Responsabile della Trasparenza, i quali si avvalgono, eventualmente, di appositi Funzionari preposti alle relative attività operative.
3. In materia di Personale e di indagini sul Benessere organizzativo, nonché di Pari opportunità e di Bilancio di genere, l'OIV si avvale del supporto del Servizio Risorse umane.
4. Il Segretario generale supporta l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in occasione del controllo strategico.

ART.7

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'OIV svolge la propria attività, in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale, presso i locali dell'Ente camerale e si avvale per la necessaria operatività di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dall'Ente.
2. Esso, qualora costituito in forma collegiale, è validamente costituito anche con la presenza di due componenti.
3. I componenti dell'Organismo hanno accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa ed a tutti gli atti disponibili attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, che vengono messe a loro disposizione attraverso la posta elettronica o il sito internet.
4. L'OIV può invitare il Presidente, i membri di Giunta, il Collegio dei Revisori, il Segretario generale, i Dirigenti, i Funzionari della struttura, i Direttori dell'/e Azienda/e speciale/i, al fine di raccogliere elementi utili per la trattazione degli argomenti di competenza o particolari.
5. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART.8

COMPENSI

1. Ai componenti dell'OIV spetta un compenso stabilito all'atto della nomina, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART.9

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene approvato dalla Giunta camerale.
2. Le modifiche al presente Regolamento, possono essere proposte anche dall'OIV, eventualmente a maggioranza dei suoi componenti.

ART.10

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.